

Lettera circolare n. 15 del 21.12.2021

Novità: modifiche al Testo Unico della Sicurezza
(DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146)

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Gent.me aziende,

la definitiva conversione in legge del Decreto Fisco-Lavoro (D.L. n.146/2021) rappresenta un'innovazione in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso modifiche puntuali su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D.Lgs. n. 81/2008, di cui viene integralmente sostituito anche l'Allegato I (tabella sanzionatoria).

L'ampiezza dell'intervento può leggersi come una "mini-riforma" del **Testo Unico** volto a rilevare l'urgenza di un miglioramento, operando contemporaneamente su cinque punti:

- un'implementazione delle attività formative e di addestramento;
- l'individuazione **più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo** e responsabilità **del preposto**;
- l'estensione all'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** delle stesse **competenze di vigilanza e ispezione** in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;
- la riformulazione complessiva del **potere di sospensione dell'impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza**;
- il rilancio del **ruolo degli organismi paritetici**.

Per garantire l'osservanza delle nuove disposizioni è previsto l'irrigidimento delle sanzioni a carico dei datori di lavoro.

Formazione e addestramento

Si prevede anzitutto che **entro il 30 giugno 2022** la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli **Accordi** attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire:

- l'individuazione di: durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- la specifica delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Importante novità il coinvolgimento in **piena equiparazione del datore di lavoro** ai dirigenti e ai preposti per l'obbligo di ricevere **una formazione adeguata e specifica** e un aggiornamento periodico in base ai compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro svolti.

EDILFORMAS ABRUZZO

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc. 91097080682
Tel. & Fax. 085.4312223 – e-mail: efoe@edilformas.it

In merito all'addestramento si stabilisce che consiste in una prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell'obbligo di **tracciare in apposito registro** (anche informatizzato) gli interventi di **addestramento**.

Viene precisato che l'**aggiornamento periodico dei preposti** deve essere svolto interamente in presenza e ripetuto con **cadenza almeno biennale** (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008).

Preposto

Si stabilisce l'obbligo per datore di lavoro e dirigenti di individuare il preposto o i preposti, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell'emolumento ma anche prevedendo che il **preposto non possa subire alcun pregiudizio** (art. 18, comma 1, lettera b-bis).

Si ribadisce che quando il preposto rileva comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto a misure, a dispositivi e a strumenti di protezione collettiva e individuale, lo stesso è **obbligato a intervenire**, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. **Se le disposizioni non vengono attuate** e persiste l'inosservanza rilevata, il preposto **deve interrompere l'attività** del lavoratore e informare i superiori diretti.

Inoltre, al preposto è **fatto obbligo di interrompere temporaneamente l'attività se rileva deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro o ogni condizione di pericolo**.

In regime di appalto o di subappalto i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l'obbligo di indicare espressamente al Committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008).

Ispettorato del lavoro

Il D.L. n. 146/2021 ricolloca l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella pienezza dei poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La vigilanza può essere svolta in modo paritario dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall'Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali.

Sospensione dell'impresa

Per i casi di **sospensione per lavoro irregolare oltre all'ipotesi di rilevazione di almeno il 10% dei lavoratori presenti senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro**, la legge di conversione prevede anche l'ipotesi di **personale occupato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa**, con particolare riguardo al nuovo obbligo di comunicazione preventiva all'ITL introdotto dallo stesso art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 novellato.

Viene ripristinato per la sospensione il riferimento al **rischio d'amianto**: torna confermata la **gravità della mancata notifica all'Organo di Vigilanza** prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto, accanto agli altri inadempimenti già elencati nell'Allegato.

D'altra parte si stabilisce, che **in caso l'azienda incorra in sospensione, a fronte del necessario allontanamento dei lavoratori, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.**

Organismi paritetici

Infine, si prevede l'istituzione del **repertorio degli organismi paritetici**, sentendo preventivamente le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.

Gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente all'Ispettorato del Lavoro e all'INAIL, i dati relativi a:

- imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
- rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (D.Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008).

I dati comunicati dagli organismi paritetici verranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell'Ispettorato del lavoro e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.

Si ricorda che l'Edilformas rimane a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione.


Sarà comunque nostra cura, al momento della pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, darvi opportune indicazioni.

Distinti saluti,

Il Presidente
PAOLO DI GIAMPAOLO



Il Vicepresidente
GIOVANNI PANZA



Il Direttore
MASSIMO PASSALACQUA



EDILFORMAS ABRUZZO